

Rödl & Partner

Policy Whistleblowing

di

Rödl & Partner

Rödl & Partner

Indice

1. Che cos'è il Whistleblowing?	4
2. Il Sistema di Whistleblowing di Rödl & Partner	4
3. Come si compone il Sistema di Whistleblowing di Rödl & Partner?	4
4. Quali sono gli obiettivi e le finalità del Sistema di Whistleblowing di Rödl & Partner?.....	4
5. Che cosa contiene la Policy Whistleblowing?.....	4
6. A chi si rivolge la Policy Whistleblowing?.....	5
7. Che cosa possono avere ad oggetto le Segnalazioni?.....	5
8. Quale contenuto devono avere le Segnalazioni?.....	5
9. Conoscenza dei fatti segnalati e buona fede del Segnalante	5
10. I motivi della Segnalazione sono rilevanti?.....	5
11. Ci sono Violazioni escluse dall'ambito di applicazione del Whistleblowing?.....	5
12. Ci sono Segnalazioni vietate?.....	5
13. Quali sono i canali di segnalazione previsti dal Decreto Whistleblowing?	6
14. A chi sono indirizzate e da chi sono gestite le Segnalazioni di Violazioni trasmesse tramite i Canali di Segnalazione Interna di Rödl & Partner?	6
15. Da chi è composto il Comitato Whistleblowing di Rödl & Partner?.....	6
16. Autorizzazione al trattamento dei dati personali	6
17. Accesso riservato per la gestione dei Canali di Segnalazione Interna	6
18. Attraverso quali Canali Interni possono essere inviate le Segnalazioni?	6
19. Gestione delle Segnalazioni Interne.....	9
20. Segnalazioni Interne erroneamente inviate ad un soggetto diverso dal Comitato Whistleblowing di Rödl & Partner.....	10
21. Che cosa devo fare se ricevo per errore una Segnalazione Interna?	10
22. Canali di Segnalazione Esterna.....	11
23. Divulgazione Pubblica.....	11
24. Quali sono le misure di protezione a tutela dei segnalanti e degli altri soggetti protetti?	12
25. Tutela della riservatezza	12
26. Tutela della riservatezza in ambito giurisdizionale e disciplinare	12
27. Tutela della Persona Coinvolta	12
28. Trattamento dei dati personali	13
29. Divieto di misure ritorsive e misure di tutela del Segnalante e dei Soggetti Protetti.....	13
30. Comunicazione delle ritorsioni subite alle autorità pubbliche competenti	13

Rödl & Partner

31.	Limitazioni della responsabilità	13
32.	Misure di sostegno da parte di enti del Terzo Settore	14
33.	Condizioni per la protezione del Segnalante e dei Soggetti Protetti. Casi di esclusione	14
34.	Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti	14
35.	Sanzioni amministrative	14
36.	Adozione e diffusione della Policy Whistleblowing.....	15

Rödl & Partner

1. Che cos'è il Whistleblowing?

Il Whistleblowing è l'istituto che consente di segnalare condotte illecite di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (“**Decreto Whistleblowing**”) prevede che le organizzazioni con 50 o più dipendenti o dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231 / 2001 debbano a tal fine implementare un canale di segnalazione interno, riservando una serie di misure di protezione ai segnalanti e alle altre persone protette dalla legge.

2. Il Sistema di Whistleblowing di Rödl & Partner

Rödl & Partner attribuisce priorità assoluta all'integrità, correttezza e reciproco rispetto nel lavoro, considerando irrinunciabile l'osservanza delle leggi, del modello organizzativo di gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231 / 2001 (“**Modello Organizzativo 231**”) e del **Codice Etico** di Rödl & Partner. In tale contesto, lo Studio ha aggiornato i propri canali di segnalazione interna in conformità all'articolo 4 del Decreto Whistleblowing e nominato un organo pluripersonale (“**Comitato Whistleblowing**” o semplicemente “**Comitato**”), quale ufficio interno autonomo dedicato alla gestione delle segnalazioni.

3. Come si compone il Sistema di Whistleblowing di Rödl & Partner?

Il Sistema di Whistleblowing di Rödl & Partner – cui aderisce anche la società partecipata denominata Rödl & Partner Audit S.r.l. (“**Rödl & Partner Audit**” o “**Società di Revisione**”) – si compone delle prescrizioni e regole di comportamento descritte nei seguenti documenti:

1. la **Policy Whistleblowing**;
2. il **Regolamento del Comitato Whistleblowing**;
3. gli **atti di nomina e di autorizzazione al trattamento dei dati personali** dei componenti del Comitato Whistleblowing.

4. Quali sono gli obiettivi e le finalità del Sistema di Whistleblowing di Rödl & Partner?

Attraverso l'istituzione e l'invito all'utilizzo consapevole dei canali di segnalazione interna, Rödl & Partner e Rödl & Partner Audit si propongono di prevenire e contrastare comportamenti illeciti o contrari a principi, regole e politiche dello Studio e della Società di Revisione, tutelando la riservatezza dei segnalanti e degli altri soggetti protetti, salvaguardandoli dai rischi di eventuali ritorsioni, nel pieno rispetto di ogni disposizione di legge e regolamento applicabile.

5. Che cosa contiene la Policy Whistleblowing?

La Policy Whistleblowing **individua i Canali di Segnalazione Interna** di Rödl & Partner, **illustra i presupposti** per effettuare le Segnalazioni Interne ed Esterne nonché le Divulgazioni Pubbliche e le denunce all'Autorità Giudiziaria o Contabile, **descrive brevemente le modalità di gestione delle Segnalazioni Interne e definisce le misure di protezione** previste a tutela delle Persone Segnalanti, delle Persone Coinvolte e degli altri soggetti intervenuti nella Segnalazione. La Policy Whistleblowing costituisce parte integrante del Modello Organizzativo 231 adottato da Rödl & Partner.

6. A chi si rivolge la Policy Whistleblowing?

La Policy Whistleblowing si rivolge a tutti i soggetti (“**Destinatari**”) che segnalano Informazioni sulle Violazioni commesse all’interno di Rödl & Partner e Rödl & Partner Audit acquisite o di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo o in occasione di rapporti lavorativi o professionali con Rödl & Partner e Rödl & Partner Audit. Tutti i Destinatari della Policy sono incoraggiati a segnalare qualsiasi Violazione di legge, del Modello Organizzativo o del Codice Etico e qualsiasi condotta volta a occultarne la commissione (nel seguito, “**Violazioni**”).

7. Che cosa possono avere ad oggetto le Segnalazioni?

Le Segnalazioni possono avere ad oggetto qualsiasi informazione di Violazioni, condotte finalizzate ad occultarne la commissione o misure ritorsive adottate nei confronti dei Segnalanti e / o degli altri Soggetti Protetti.

8. Quale contenuto devono avere le Segnalazioni?

La Segnalazione deve essere fatta in buona fede, essere circostanziata e contenere la descrizione del maggior numero di elementi e circostanze per consentire a chi la riceve di effettuare le dovute verifiche, tra cui ad esempio: (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione; (ii) la descrizione dei fatti; (iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il presunto soggetto responsabile dei fatti segnalati (la “**Persona Segnalata**”) e le altre persone Coinvolte nella Segnalazione. Ove possibile, alla Segnalazione dovrebbero essere allegati eventuali documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione e indicati altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

9. Conoscenza dei fatti segnalati e buona fede del Segnalante

Non è necessaria l’assoluta certezza circa l’effettivo avvenimento dei fatti segnalati e del responsabile degli stessi, essendo invece sufficiente che il Segnalante ritenga ragionevolmente che, alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia, le Informazioni sulle Violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano vere.

10. I motivi della Segnalazione sono rilevanti?

No. I motivi che hanno indotto una persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della Segnalazione e del riconoscimento delle misure di protezione.

11. Ci sono Violazioni escluse dall’ambito di applicazione del Whistleblowing?

Sono escluse dall’ambito di applicazione della Policy Whistleblowing e del Decreto Whistleblowing le Segnalazioni aventi ad oggetto lamentele e reclami di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono al rapporto di lavoro o ai rapporti con i colleghi. Tutti coloro che collaborano con Rödl & Partner e Rödl & Partner Audit sono chiamati a segnalare questioni attinenti il rapporto di lavoro o i rapporti con i colleghi al proprio responsabile, al proprio partner di riferimento o, in subordine, al responsabile risorse umane dello Studio.

12. Ci sono Segnalazioni vietate?

Rödl & Partner

Sono vietate e sanzionate le Segnalazioni pretestuose, palesemente prive di fondamento, basate su meri sospetti, indiscrezioni o voci di corridoio scarsamente attendibili; effettuate con dolo (mala fede) o colpa grave; relative a Informazioni sulle Violazioni già di dominio pubblico.

13. Quali sono i canali di segnalazione previsti dal Decreto Whistleblowing?

Il Decreto Whistleblowing prevede 3 (tre) diversi canali di segnalazione:

- A) Canali di Segnalazione Interna**, adottati da Rödl & Partner e Rödl & Partner Audit e il cui ricorso è da intendersi privilegiato, in quanto canali più prossimi all'origine delle questioni oggetto della Segnalazione;
- B) Canali di Segnalazione Esterna**, istituiti presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC");
- C) Divulgazione Pubblica** tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

È inoltre possibile effettuare una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile nei casi in cui il diritto dell'Unione o nazionale imponga alle Persone Segnalanti di rivolgersi alle autorità nazionali competenti o perché la violazione costituisce reato.

14. A chi sono indirizzate e da chi sono gestite le Segnalazioni di Violazioni trasmesse tramite i Canali di Segnalazione Interna di Rödl & Partner?

Rödl & Partner ha nominato un Comitato Whistleblowing cui è stata conferita la funzione di ufficio interno autonomo dedicato alla gestione delle Segnalazioni ricevute tramite il Canale di Segnalazione Interna. Il Comitato è investito dei poteri necessari per verificare la fondatezza delle Violazioni segnalate e compiere le conseguenti indagini interne.

15. Da chi è composto il Comitato Whistleblowing di Rödl & Partner?

Il Comitato è composto da 2 membri che ricoprono le seguenti funzioni:

- Paolo Peroni, Avvocato, Compliance Officer di Rödl & Partner, designato quale Presidente del Comitato Whistleblowing;
- Giusy Castelnuovo, Dottore Commercialista e Revisore Legale, partner di Rödl & Partner Audit.

16. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

In relazione alla gestione dei Canali di Segnalazione Interna, i componenti del Comitato sono stati designati quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy, del GDPR e di ogni altra legge applicabile in materia di protezione dei dati personali.

17. Accesso riservato per la gestione dei Canali di Segnalazione Interna

L'accesso per la gestione dei Canali di Segnalazione Interna è riservato unicamente ai componenti del Comitato Whistleblowing, salvo quanto diversamente previsto nella Policy, nel Regolamento del Comitato Whistleblowing o in forza di disposizioni del Decreto Whistleblowing.

18. Attraverso quali Canali Interni possono essere inviate le Segnalazioni?

Rödl & Partner

Le Segnalazioni Interne possono essere effettuate in forma scritta od orale attraverso i seguenti Canali di Segnalazione Interna.

18.1 Segnalazioni in forma scritta

Le Segnalazioni scritte possono essere inoltrate all'attenzione del Comitato tramite i seguenti canali:

- via e-mail all'indirizzo di posta elettronica, protetto da sistema di crittografia, comitato.whistleblowing@roedl.com cui avranno accesso unicamente i membri del Comitato Whistleblowing (in seguito, “**Casella di Posta Elettronica Crittografata**”);
- posta cartacea (in seguito, “**Casella di Posta Cartacea**”) inviata in busta chiusa e nell'osservanza di quanto nel seguito previsto a:

Comitato Whistleblowing di Rödl & Partner–

Att. Avv. Paolo Peroni, Presidente del Comitato Whistleblowing

Largo Donegani 2, 20121 Milano.

- tramite la piattaforma online denominata Rödl & Partner Integrity Line (“**Piattaforma Whistleblowing**”), cui è possibile accedere attraverso il seguente link: <https://roedl.integrityline.com/frontpage>.

18.1.1 Segnalazione tramite Piattaforma Whistleblowing

Rödl & Partner promuove l'utilizzo in via preferenziale della Piattaforma Whistleblowing per l'invio di Segnalazioni Interne in quanto la stessa fornisce la massima garanzia della riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e delle persone comunque menzionate nella Segnalazione.

La Piattaforma Whistleblowing consentirà sia l'invio delle Segnalazioni fornendo le generalità del Segnalante che l'invio di Segnalazioni Anonime. Il Segnalante noto o anonimo può interloquire con il Comitato Whistleblowing attraverso l'attribuzione di un codice identificativo della propria Segnalazione (“**Codice Identificativo**”) che gli consentirà di accedere successivamente alla Piattaforma Whistleblowing e verificarne il seguito.

Una volta effettuato l'accesso alla Piattaforma Whistleblowing, il Segnalante dovrà selezionare la propria lingua e l'Italia quale Paese in cui si è verificata la Violazione. Il Segnalante sarà guidato dal sistema nella compilazione della propria Segnalazione all'interno della apposita sezione della Piattaforma Whistleblowing dedicata alle Segnalazioni Interne riguardanti Rödl & Partner e Rödl & Partner Audit S.r.l.

18.1.2 Segnalazione tramite Casella di Posta Elettronica

Nel caso in cui il Segnalante decida di utilizzare la Casella di Posta Elettronica, dovrà indicare chiaramente nell'oggetto dell'e-mail che si tratta di una Segnalazione per la quale richiede di mantenere riservata la propria identità, utilizzando la seguente intestazione:

“Segnalazione whistleblowing riservata e confidenziale, protetta nei termini di legge”.

L'interlocuzione tra il Segnalante e il Comitato Whistleblowing sarà consentita solo ove l'indirizzo e-

Rödl & Partner

mail utilizzato per l'invio della Segnalazione sia valido e funzionante. Viceversa, il Comitato non potrà contattare il Segnalante nel caso in cui questi utilizzi un'e-mail falsa o non funzionante, senza lasciare ulteriori recapiti.

La Casella di Posta Elettronica è dotata di un sistema di crittografia volto a garantire la riservatezza nelle interlocuzioni con il Segnalante.

Inoltre, al fine di assicurare il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione, Rödl & Partner invita i propri dipendenti e collaboratori che volessero effettuare una Segnalazione Interna a non inviarla tramite i dispositivi aziendali in loro possesso.

18.1.3 Segnalazione tramite Casella di Posta Cartacea

Nel caso in cui il Segnalante decida di utilizzare la Casella di Posta Cartacea, dovrà indicare chiaramente:

- sulla busta esterna, la seguente dicitura: “**Riservata Personale**”;
- nell'oggetto inserito all'interno della lettera la seguente intestazione: “**Segnalazione whistleblowing riservata e confidenziale, protetta nei termini di legge**”.

L'interlocuzione tra il Segnalante e il Comitato Whistleblowing sarà consentita solo ove il Segnalante rilasci i recapiti ai quali essere ricontattato (i.e. indirizzo postale o e-mail).

18.2 Segnalazioni in forma orale

A partire dall'attivazione della Piattaforma Whistleblowing, le Segnalazioni in forma orale potranno essere effettuate utilizzando il sistema di messagistica vocale integrato nella Piattaforma Whistleblowing. L'interlocuzione tra Segnalante e il Comitato Whistleblowing sarà consentita solo ove il Segnalante rilasci recapiti validi, esistenti e funzionanti ai quali essere ricontattato (i.e. numero di telefono, indirizzo e-mail o postale).

Fino a tale data, le Segnalazioni in forma orale potranno essere effettuate contattando telefonicamente i membri del Comitato Whistleblowing ai seguenti recapiti telefonici:

Paolo Peroni

Largo Guido Donegani 2

20121 Milano

Telefono: +39026328841

Giusy Castelnuovo

Piazza Walther-von-der-Vogelweide 8

39100 Bolzano

Telefono: +39 0471 1943 200

18.3 Incontro Diretto

In aggiunta a quanto precede, il Segnalante potrà richiedere di organizzare entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 15 giorni lavorativi dalla richiesta, un incontro diretto con

Rödl & Partner

uno o più componenti del Comitato Whistleblowing (“**Incontro Diretto**”), da tenersi tramite videoconferenza o in presenza presso la sede dello Studio a Milano, Largo Guido Donegani 2 o a Bolzano, Piazza Walther-von-der-Vogelweide 8, o presso altra sede dello Studio in Italia secondo quanto concordato. La richiesta di Incontro Diretto dovrà essere effettuata tramite i canali di segnalazione scritta od orale sopra descritti.

18.4 Documentazione della Segnalazione Orale e / o dell’Incontro Diretto

A seconda dei casi, la Segnalazione Orale e / o l’Incontro Diretto potranno essere documentati dal Comitato Whistleblowing tramite:

- a. una registrazione della conversazione su un supporto durevole;
- b. una trascrizione completa e accurata della conversazione;
- c. un verbale dettagliato dell’incontro.

Al Segnalante deve essere offerta la possibilità di verificare, rettificare e approvare la trascrizione della conversazione o il verbale dell’incontro mediante l’apposizione della propria firma.

18.5 Segnalazioni Anonime

Nei limiti consentiti dalla legge e dai Canali di Segnalazione Interna utilizzati, le Segnalazioni potranno essere effettuate anche in forma anonima. Le Segnalazioni Anonime, ove circostanziate, sono trattate dal Comitato alla stregua delle Segnalazioni Interne effettuate da Segnalanti noti.

I Canali di Segnalazione Interna garantiscono la riservatezza dell’identità del Segnalante, del Segnalato e delle Persone comunque Coinvolte o menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, in conformità al Decreto Whistleblowing, al Codice Privacy, al GDPR e alle altre leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

19. Gestione delle Segnalazioni Interne

Al fine di garantire un’efficiente e tempestiva gestione delle Segnalazioni Interne ricevute dal Comitato Whistleblowing, il Management Board di Rödl & Partner ha approvato un regolamento in cui è stato disciplinato nel dettaglio l’iter procedurale che deve essere seguito dal Comitato medesimo, e al quale si rinvia per una più compiuta disamina (“**Regolamento del Comitato Whistleblowing**”). Copia del Regolamento del Comitato Whistleblowing può essere richiesta al Comitato Whistleblowing in qualsiasi momento tramite invio di richiesta tramite i Canali di Segnalazione Scritta.

19.1 Iter procedurale per le attività di gestione della Segnalazione Interna

Ricevuta una Segnalazione Interna, il Comitato Whistleblowing di Rödl & Partner deve:

- A. rilasciare al Segnalante un **avviso di ricevimento della Segnalazione** entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della Segnalazione medesima;
- B. **dare diligente seguito alla Segnalazione**, mantenendo le interlocuzioni con il Segnalante;
- C. **fornire un riscontro al Segnalante** entro 3 (tre) mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in

Rödl & Partner

manca di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione;

il tutto secondo quanto più dettagliatamente descritto nel Regolamento del Comitato Whistleblowing.

19.2 Violazioni del Modello Organizzativo, del Codice di Comportamento o di altri modelli o codici di condotta | Coordinamento con l'organismo di vigilanza di Rödl & Partner

In presenza di reati presupposto o violazioni previsti dal D. Lgs. 231/2001 così come in caso di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico di Rödl & Partner, il Comitato Whistleblowing ne darà prontamente informativa all'Organismo di Vigilanza o agli organismi o uffici competenti per l'assunzione delle misure necessarie, sempre che uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza non ne siano già a conoscenza in quanto membri del Comitato Whistleblowing destinatari delle Segnalazioni.

19.3 Archiviazione di Violazioni diverse dalle Violazioni Rilevanti

Il Comitato Whistleblowing può decidere di archiviare la Segnalazione nel caso in cui la stessa abbia ad oggetto Violazioni diverse dalle Violazioni Rilevanti, indicando, ove possibile, al Segnalante i soggetti competenti alla gestione di tali segnalazioni e fornendo l'avviso di ricevimento della Segnalazione e il riscontro con le stesse modalità con cui la Segnalazione medesima è stata inviata.

19.4 Conservazione e reporting

Al fine di garantire la gestione sistematica e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di verifica, accertamento e valutazione, il Comitato Whistleblowing archivia e custodisce le Segnalazioni (anche Anonime) nonché i documenti, le relazioni, le trascrizioni e i verbali ad esse inerenti in un apposito archivio, e può altresì scansionarli e conservarli digitalmente nella repository dedicata secondo quanto più dettagliatamente descritto nel Regolamento del Comitato Whistleblowing.

20. Segnalazioni Interne erroneamente inviate ad un soggetto diverso dal Comitato Whistleblowing di Rödl & Partner

Le Segnalazioni Interne erroneamente inviate a un soggetto diverso dal Comitato Whistleblowing di Rödl & Partner dovranno essere trasmesse al Comitato stesso entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento a cura del soggetto ricevente. Ricevuta la Segnalazione dal soggetto primo ricevente, il Comitato ne darà – ove possibile – notizia al Segnalante, sempre che non vi abbia già provveduto il soggetto ricevente medesimo. La Segnalazione così pervenuta al Comitato Whistleblowing sarà trattata e gestita secondo quanto previsto dalla Policy Whistleblowing e dal Regolamento del Comitato Whistleblowing.

21. Che cosa devo fare se ricevo per errore una Segnalazione Interna?

Se ricevi delle Segnalazioni di Violazioni sarai tenuto a:

- ✓ inoltrare o consegnare la Segnalazione al Comitato Whistleblowing di Rödl & Partner, tramite i Canali di Segnalazione di cui all'articolo 18 che precede;

Rödl & Partner

- ✓ mantenere la più stretta riservatezza in relazione all'identità del Segnalante, del Segnalato e delle altre Persone Coinvolte o menzionate nella Segnalazione;
- ✓ non divulgare e mantenere la più stretta riservatezza in relazione al contenuto della Segnalazione e ai documenti ad essa eventualmente allegati;
- ✓ ove la Segnalazione erroneamente ricevuta sia contenuta in un'e-mail, procedere alla sua definitiva eliminazione a seguito dell'inoltro al Comitato Whistleblowing.

22. Canali di Segnalazione Esterna

Ferma restando la preferenza per i Canali di Segnalazione Interna descritti ai paragrafi che precedono, i Destinatari possono trasmettere le proprie Segnalazioni attraverso i Canali di Segnalazione Esterna istituiti presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") e accessibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> al ricorrere delle condizioni (alternative) previste dal Decreto Whistleblowing di seguito sintetizzate:

- ✓ i Canali di Segnalazione Interna non sono attivi o, anche se attivati, non sono conformi a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing;
- ✓ il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ✓ il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- ✓ il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La gestione delle Segnalazioni Esterne è affidata all'ANAC, secondo le modalità da questa previste all'interno delle "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" ("**Linee Guida ANAC**") cui si rinvia, disponibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>.

23. Divulgazione Pubblica

In alternativa alle Segnalazioni Interne e alle Segnalazioni Esterne, i Destinatari possono effettuare anche una Divulgazione Pubblica, rendendo di pubblico dominio le Informazioni sulle Violazioni Rilevanti tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (inclusi i social network) esclusivamente ove ricorrano le seguenti condizioni:

- ✓ il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione Interna e una Segnalazione Esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna e non è stato dato riscontro nei termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;
- ✓ il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ✓ il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il

Rödl & Partner

rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

Nella Divulgazione Pubblica, ove il Segnalante riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre misure di protezione previste dal successivo articolo 24. Laddove, invece, il Segnalante divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, la Divulgazione Pubblica sarà trattata come Segnalazione Anonima.

24. Quali sono le misure di protezione a tutela dei segnalanti e degli altri soggetti protetti?

Il sistema di protezione si compone dei seguenti tipi di tutela:

1. tutela della riservatezza del Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione;
2. tutela da eventuali misure ritorsive adottate in ragione della Segnalazione Interna, Segnalazione Esterna, Divulgazione Pubblica o denuncia effettuata;
3. limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
4. previsione di misure di sostegno da parte di enti del "Terzo Settore".

Sono nulle le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, (ad esempio, in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto i diritti e le tutele previsti dalla presente Policy Whistleblowing, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali) ai sensi delle leggi applicabili.

Le misure di protezione si applicano ai Destinatari anche durante l'eventuale periodo di prova e /o anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico con Rödl & Partner e Rödl & Partner Audit.

25. Tutela della riservatezza

Rödl & Partner tutela la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, in conformità al Decreto Whistleblowing, al Codice Privacy, al GDPR e alle altre leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali. Quanto precede anche al fine di evitare l'esposizione di tali soggetti a misure ritorsive o danni reputazionali che potrebbero essere adottate a seguito della Segnalazione.

26. Tutela della riservatezza in ambito giurisdizionale e disciplinare

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare, secondo quanto più dettagliatamente descritto nel Regolamento Whistleblowing.

27. Tutela della Persona Coinvolta

A sostegno del suo diritto di difesa, la Persona Coinvolta può essere sentita dal Comitato, anche

mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, nei limiti in cui quanto precede sia conforme alla normativa giuslavoristica applicabile.

28. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nell'ambito della ricezione e gestione delle Segnalazioni viene effettuato in conformità al Decreto Whistleblowing, al Codice Privacy, al GDPR e alle altre leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto contenuto nell'Informativa fornita al Segnalante e agli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione.

29. Divieto di misure ritorsive e misure di tutela del Segnalante e dei Soggetti Protetti

Rödl & Partner vieta ogni ritorsione effettuata nei confronti dei Segnalanti e degli altri Soggetti Protetti, per esse intendendosi qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione Interna o Esterna, della Divulgazione Pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, che provochi o possa provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto a tali soggetti.

30. Comunicazione delle ritorsioni subite alle autorità pubbliche competenti

I Segnalanti e gli altri Soggetti Protetti che ritengono di aver subito una ritorsione possono comunicarla ad ANAC tramite il Canale di Segnalazione Esterna. Si considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento e/o l'atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Segnalante o dei Soggetti Protetti, così producendo un effetto negativo indiretto sulla loro posizione (ad esempio, la proposta di una sanzione disciplinare).

31. Limitazioni della responsabilità

Al Segnalante è garantita anche la limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. In particolare, il Segnalante non è punibile laddove riveli o diffonda Informazioni sulle Violazioni:

- A. coperte dall'obbligo di segreto del segreto (d'ufficio, professionale, dei segreti scientifici e industriali, della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà), ad eccezione degli obblighi di segretezza relativi alle informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico, alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- B. relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- C. che offendono la reputazione del Segnalato.

La limitazione di responsabilità si applica purché ricorrano le seguenti condizioni (cumulative):

- A. al momento della rivelazione o diffusione, il Segnalante aveva fondati motivi per ritenere che le Informazioni fossero necessarie per far scoprire la Violazione;
- B. la Segnalazione Interna o Esterna, la Divulgazione Pubblica o la denuncia sia stata effettuata alle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Policy;
- C. le informazioni sono state acquisite in modo lecito.

32. Misure di sostegno da parte di enti del Terzo Settore

Il Segnalante può beneficiare delle misure di sostegno offerte dagli enti del Terzo Settore iscritti nell'elenco istituito presso l'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>). In particolare, tali enti prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- ✓ sulle modalità di Segnalazione;
- ✓ sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- ✓ sui diritti della Persona Coinvolta;
- ✓ sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

33. Condizioni per la protezione del Segnalante e dei Soggetti Protetti. Casi di esclusione

Affinché il Segnalante e gli altri Soggetti Protetti possano beneficiare delle misure di protezione sopra descritte è necessario che ricorrano le seguenti condizioni (cumulative):

- A. la Persona Segnalante abbia segnalato, denunciato o effettuato la Divulgazione Pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le Informazioni sulle Violazioni segnalate, divulgate o denunciate, fossero veritiere e rientranti nell'ambito delle Violazioni Rilevanti;
- B. la Segnalazione o Divulgazione Pubblica sia stata effettuata in base alle condizioni prescritte dal Decreto Whistleblowing.

34. Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti

Nel caso in cui gli accertamenti effettuati a seguito delle Segnalazioni Interne ricevute evidenzino violazioni di legge o delle procedure aziendali, su proposta del Comitato Whistleblowing, potranno essere applicate sanzioni disciplinari o contrattuali nei confronti dei dipendenti o collaboratori responsabili, modulate in relazione alla gravità e nei limiti del quadro normativo in vigore.

Qualora i responsabili delle violazioni accertate siano collaboratori, potrà applicarsi la risoluzione del contratto, incarico o in generale del rapporto in essere con Rödl & Partner, nonché – laddove ve ne siano i presupposti – il risarcimento dei danni.

Qualora le violazioni accertate siano imputabili a componenti degli organi sociali dello Studio o di Rödl & Partner Audit, il Comitato Whistleblowing dovrà darne tempestiva informativa ai rispettivi soci affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti.

Nel caso in cui gli accertamenti effettuati evidenzino segnalazioni in “malafede” o in caso di violazioni delle prescrizioni della presente Policy, ovvero di mancata tutela del Segnalante o di atti di ritorsione nei suoi confronti, saranno applicabili analoghe sanzioni disciplinari a carico dei soggetti responsabili. Eventuali sanzioni disciplinari e altri provvedimenti adottati per Violazioni accertate a seguito di segnalazioni dovranno essere comunicate a cura del Dipartimento HR o delle altre funzioni responsabili della loro applicazione al Comitato Whistleblowing che, a seconda della rilevanza, procederà ad informare prontamente, il Segnalante e i componenti del management board di Rödl & Partner e/o l'organo amministrativo di Rödl & Partner Audit.

35. Sanzioni amministrative

L'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza; restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione e, in tal caso, responsabile è considerato l'organo di indirizzo dell'organizzazione;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non sia conforme a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing; anche in tal caso, responsabile è considerato l'organo di indirizzo dell'organizzazione;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che il gestore delle segnalazioni non ha svolto l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della Persona Segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

36. Adozione e diffusione della Policy Whistleblowing

La presente Policy Whistleblowing è adottata da Rödl & Partner che ne promuove la diffusione secondo quanto dettagliatamente descritto nel Regolamento del Comitato Whistleblowing.